

Il Parlamento si attivi

Il 1976 segna, con l'entrata in vigore dei due Patti internazionali rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, l'inizio di una nuova era nella storia dei rapporti internazionali.

Gli oltre 100 stati che hanno ratificato tali accordi si sono vincolati a promuovere e a rispettare i diritti umani al loro interno e a rendere conto del loro operato direttamente in sede internazionale, presso gli appositi organi delle Nazioni Unite, in particolare presso il Comitato per i diritti umani, istituito in base all'articolo 28 del Patto sui diritti civili e politici, e il Comitato per l'applicazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali.

Le attività connesse all'adempimento di questi obblighi internazionali sono destinate a costituire un capitolo sempre più importante delle politiche estere degli stati e, allo stesso tempo, a porsi trasversalmente alle stesse politiche interne nelle loro molteplici articolazioni.

In virtù del Codice internazionale dei diritti umani, si sono poste le premesse effettive per una rigenerazione – in risposta ad esigenze e valori umani universalmente condivisi – degli ordinamenti giuridici e dei sistemi politici interni e internazionale.

La tanto poetica, quanto vaga, qualifica di "amanti della pace" (peace loving) che lo Statuto dell'ONU (art. 4,1) attribuisce agli stati membri dell'Organizzazione, assume specificità e storicità proprio alla luce dell'osservanza dei principi e delle norme giuridiche di tale Codice: non a caso, nel Preambolo di ambedue i Patti internazionali è ribadito che «in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Com'è universalmente riconosciuto, la nostra Costituzione si informa al principio della promozione e del rispetto dei diritti umani.

Siamo però certi che la chiara enunciazione dell'articolo 2 trovi costante e coerente attuazione?

Il Codice internazionale dei diritti umani ci legittima, anzi ci obbliga, non

soltanto ad adeguare ai suoi principi e alle sue norme l'ordinamento giuridico interno, bensì anche, e in via previa, a verificare la coerenza di quest'ultimo proprio con il precetto costituzionale.

Gli obblighi internazionali non possono non comportare, innanzitutto per le pubbliche istituzioni, un esame di coscienza permanente circa lo stato di funzionalità umano-centrica, di norme, procedure, apparati istituzionali, prassi amministrativa e politica.

Per ora, questo esame è surrogato da ricognizioni periodiche di questo o quel settore dell'ordinamento, effettuate per via amministrativa e burocratica, in ottemperanza all'obbligo di presentare rapporti periodici in sede internazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri sta facendo del suo meglio per rendere sempre più puntuale questo adempimento. Ma non si può certo pretendere da esso quell'esame di coscienza permanente, che è politico prima ancora che amministrativo e la cui iniziativa spetta, più che al vertice dell'Esecutivo, e cioè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fundamentalmente all'istituzione parlamentare.

Urge che il nostro Parlamento si attivi e crei Commissioni parlamentari per i diritti umani le cui funzioni dovrebbero essere, tra le altre, quelle di:

- adeguare la legislazione interna alla normativa internazionale (per esempio, circa il trattamento degli stranieri, cominciando dai rifugiati);*
- stimolare la ratifica dei trattati internazionali rilevanti per la promozione e la tutela dei diritti umani (per es., il trattato contro la tortura e quello contro l'Apartheid);*
- discutere i rapporti periodici, preparati dall'Esecutivo, prima della loro trasmissione ai comitati internazionali;*
- indire udienze conoscitive con riferimento a casi di violazioni di particolare gravità perpetrate nel nostro paese, nonché a qualsiasi altra materia che richieda la consultazione di forze sociali, istituzioni culturali, singole personalità;*
- attivare e mantenere collegamenti con analoghe istituzioni parlamentari già operanti in altri paesi.* ■